



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) TUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) STEFANELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 25/11/2021

FATTO

Il ricorrente, cointestatario di tre buoni fruttiferi postali ordinari di £ 1.000.000 ciascuno, emessi il 06/12/1986 e il 31/07/1987 e appartenenti alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso i titoli il 29/01/2021 e il 05/02/2021, per un ammontare complessivo di € 19.568,00. Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto, poiché la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il "ventesimo" e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Tanto premesso, il ricorrente chiede "la somma mancante per un totale di 23.997 euro totale non corrisposto da [intermediario] al rimborso dei buoni fruttiferi".

L'intermediario eccepisce, innanzi tutto, l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro, atteso che i BFP per cui è controversia sono stati sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2009; richiama sul punto la decisione n.7097/2020 del Collegio di Bologna, secondo la quale occorre guardare al petitum al fine di verificare se la controversia attiene ad un vizio genetico o agli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009, riconoscendo la competenza dell'Arbitro solo in quest'ultima ipotesi.

Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.



L'intermediario afferma di aver utilizzato, per l'emissione dei BFP appartenenti alla serie "Q", i moduli cartacei della precedente serie "P" e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione di quelli applicabili alla serie "P".

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare dei buoni quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del citato DM e indicato nelle tabelle allegate al decreto e di avere, dunque, riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente (il quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita la sentenza n. 10105 del 7 novembre 2019 del Tribunale di Milano, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/19).

Eccepisce, pertanto, la correttezza e la legittimità del proprio operato, che sarebbe stata riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza n. 13979/2007 della Cassazione, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto dal presente giudizio, poiché, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione, ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva, infine, che la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.

Tanto premesso, l'intermediario chiede:

"in via preliminare:

- l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
 - dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
 - nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto,
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio".

DIRITTO

La vicenda sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di tre BFP sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P".



In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Preliminarmente, mette conto esaminare le eccezioni sollevate dall'intermediario resistente, il quale ha chiesto al Collegio di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'Arbitro, *ratione temporis* e *ratione materiae*.

Le eccezioni non meritano di essere accolte.

Sotto il primo profilo, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro, secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del contratto ovvero sugli effetti sullo svolgimento del rapporto. Con specifico riferimento al problema in questa sede evocato, il Collegio di Coordinamento, nella citata decisione n. 5673/2013, ha precisato che «entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell'ABF» (in senso conforme, cfr., tra gli altri, Collegio di Milano, decisione n. 478/14; Collegio di Torino, decisione n. 20042/20; Collegio di Bari, decisione n. 23420/20).

Quanto alla competenza *ratione materiae*, il Collegio richiama in senso adesivo la decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento, nella quale è stato chiarito che i BFP rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni ABF come materia di competenza dell'Arbitro. Il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, inoltre, è riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Un., n. 13979/2007).

Nel merito, il Collegio richiama, innanzi tutto, il disposto dell'art. 5 del D.M. 13.6.1986, ai sensi del quale "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Nel caso di specie, dall'esame del titolo risulta l'apposizione del timbro con la dicitura "Serie Q/P", mentre non emerge con chiarezza l'apposizione di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. Non di meno, l'apposizione della stampigliatura con i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni non è contestata dal ricorrente.

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q; tuttavia, il timbro apposto sul buono non dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, l'orientamento consolidato di questo Arbitro è nel senso di accogliere, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr. Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20).

Per le suesposte ragioni, l'intermediario dovrà procedere alla liquidazione dei buoni, relativamente al periodo successivo al ventesimo anno, in conformità con le condizioni riportate sui titoli.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS